



Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 14/01/2011

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: FASE TRANSITORIA A.S. 2010-2011. ATTUAZIONE SISTEMA SURROGATORIO. PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO MIUR-MLPS REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 29/04/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione professionale;
- che la Legge 28 marzo 2003 n. 53 modifica la struttura del sistema educativo che, per il secondo ciclo, prevede due canali, paralleli e comunicanti ma distinti tra loro, quali il sistema dei licei quinquennali ed il sistema integrato di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), quest'ultimo di competenza regionale;
- che il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 definisce "le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- che il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Capo III, disciplina il sistema integrato di IeF e prevede due tipologie di percorsi: l'uno di durata triennale con il conseguimento di una qualifica professionale, l'altro di durata quadriennale con il conseguimento di un diploma professionale;
- che il medesimo Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, al Capo V, art. 27, commi 2. e 7. prevede:
 - comma 2: "Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
 - a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
 - b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
 - c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi;
 - comma 7: Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche;
- che la Legge n. 296 del 27.12.2006, all' art.1,comma 622 sancisce che "... l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età";
- che la Legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 13,comma 1-quinquies contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;

- che il Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, che disciplina l'adempimento dell'obbligo di istruzione, prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- che suddetto Decreto MPI n. 139 del 22/08/07 – "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" individua i saperi e le competenze del nuovo obbligo di istruzione;
- che il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, all'art. 64, comma 4-bis, riconosce che anche i percorsi di leFP possono assolvere all'obbligo di istruzione fino ai 16 anni, introdotto dall'art. 1, comma 622, L.n. 296/2006, il cui comma 624 consente la prosecuzione dei percorsi di leFP solo fino alla "messa a regime" dell'obbligo di istruzione;
- che il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 37, comma 1, ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011;
- che il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 reca norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- che il medesimo DPR 15/3/2010, n. 87 prevede, all'art. 8, comma 2. che "Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa", attivando un sistema sussidiario integrato tra gli Istituti professionali statali e gli Enti di formazione professionale regionali per realizzare i percorsi triennali relativi alle 21 qualifiche di cui all'Accordo del 29 aprile 2009;
- che nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento, il Regolamento (art. 8, comma 5, DPR del 15.03.2010, n.87) consente agli istituti professionali, in assenza della stipula di intese di cui al comma 2, di poter continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali;
- che l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancisce l'avvio e la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione di cui al capo III del D. Lgs 226/05, - in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione, di cui all'art. 64, comma 4. del Decreto Legge n.112/08, convertito con Legge n.133/08- nonché l'attuazione del primo anno di detti percorsi, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs n. 226/05;
- che l'Accordo di cui sopra individua 21 figure professionali per le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e 21 figure professionali per le qualifiche di durata quadriennale e per ciascuna delle figure indica le competenze da acquisire in esito ai percorsi, nonché le abilità minime e le conoscenze essenziali;

- che l'Accordo del 29/4/2010 prevede, inoltre, a norma del D.Lgs n.226/05, capo V, art, 27, comma 7., una fase transitoria durante la quale l'Istruzione professionale di Stato continuerà a rilasciare le qualifiche triennali fino alla messa a regime in ciascuna Regione del sistema di Istruzione e Formazione professionale , di cui al Capo III del D.Lgs. n.226/05;
- che, altresì, nel medesimo Accordo si conviene “che vengano definite proposte anche ai fini della predisposizione delle linee guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della legge n.40/07 soprattutto con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale”;
- che l'Accordo del 29.04.2010 ha validità solo per l'anno scolastico 2010/2011 e che, a partire dall'anno scolastico 2011/12, la sussidiarietà degli Istituti Professionali Statali (IPS) dovrà essere messa a regime attraverso l'ausilio delle Linee Guida, di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, che rappresentano una fondamentale cornice di riferimento per definire la programmazione dell'offerta formativa, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni;
- che dette Linee Guida sono ancora in fase di elaborazione;

CONSIDERATO

- che il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

RILEVATA

- la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di istruzione professionale e di leFP e una completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale, ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005;

RITENUTO

- di dover prendere atto dell'Accordo MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010 – che si allega al presente atto (Allegati 1,2,3) e di esso è parte integrante - allo scopo di assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato l'offerta in materia di istruzione e formazione professionale, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche per l'anno scolastico di transizione 2010-2011;
- di poter attuare, per quanto previsto dal Capo V, art. 27, comma 7. del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 8, comma 5, DPR del 15.03.2010, n. 87, nonché per quanto sancito nell'Accordo MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 un regime di surroga – senza oneri per la Regione Campania - per la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di istruzione professionale e di leFP, di competenza esclusiva regionale e, nel contempo, continuare ad assicurare, attraverso gli Istituti Professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche, mantenendo l'attuale sistema di istruzione statale;

VISTI

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76;
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006;
- la Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133
- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- l'Accordo 29 aprile 2010 tra MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
- il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010.

Propongono e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto dell'Accordo MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, che è parte integrante del presente atto (Allegati 1, 2, 3), mediante il quale entra a regime il sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale e che, pertanto, rende necessario che venga legiferata, a livello regionale, l'intera materia dell'Istruzione e Formazione Professionale di competenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del precitato D.lgs. 226/05;
- di attuare, per quanto previsto dal Capo V, 'art. 27, comma 7. del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 8, comma 5, DPR del 15.03.2010, n. 87, nonché per quanto sancito nell'Accordo MIUR, MLPS, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, un regime di surroga, - senza oneri per la Regione Campania - nel corso dell'anno scolastico 2010/2011, per la necessità di avere a disposizione un periodo di tempo più ampio per organizzare concretamente l'offerta coordinata dei percorsi di istruzione professionale e di leFP, di competenza esclusiva regionale e, nel contempo, continuare ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche, mantenendo l'attuale sistema di istruzione statale";
- di inviare il presente atto deliberativo, all'Assessore all'Istruzione e Edilizia Scolastica - Promozione Culturale - Musei e Biblioteche, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Settore Istruzione e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet www.regione.campania.it